

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA¹

TRA

..... (nel seguito denominato COMMITTENTE), con sede in
via....., cap..... Cod. Fisc. e P. IVA rappresentato
da....., in qualità di domiciliato per la carica presso la sede
di, da una parte,

E

l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona dell'Ing. Giovanni Lelli, nella sua qualità di Commissario, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, dall'altra parte,
(l'ENEA e nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- l'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile;
- l'ENEA detiene un insieme di competenze/conoscenze relative a
..... **ii.** ;
- il COMMITTENTE
- il COMMITTENTE intende avvalersi della collaborazione dell'ENEA per

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO

Il COMMITTENTE affida all'ENEA, che accetta, lo svolgimento delle attività/l'esecuzione della ricerca/programma di ricerca concernente, così come descritto nell'articolo 3 e/o nell'Allegato Tecnico annesso al presente contratto.

ART. 3 – PROGRAMMA DELLA RICERCA

L'attività oggetto del contratto si articolerà nei seguenti obiettivi/nelle seguenti fasi (*oppure negli obiettivi/fasi descritti nell'Allegato tecnico*) ed al raggiungimento di ciascun obiettivo/fase l'ENEA redigerà una relazione/rapporto tecnico che trasmetterà al Committente entro giorni/entro i termini e con le modalità descritte nell'Allegato Tecnico.

A completamento delle attività previste, l'ENEA trasmetterà al Committente una relazione finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti, entro giorni/entro i termini e secondo le modalità descritte nell'Allegato Tecnico.

L'accettazione da parte del Committente, entro 10 giorni dal suo inoltro, della relazione finale, consente il pagamento dell'ultima rata dell'importo contrattuale di cui al successivo articolo 6.

Nel corso dello svolgimento dell'attività, i Responsabili delle stesse, così come individuati nel successivo articolo 7, potranno proporre per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si renderanno opportuni e necessari per il miglior esito delle attività stesse o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, da concordarsi successivamente

tra le Parti ai sensi dell'art. 17.

ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente contratto avrà durata di mesi/anni a decorre dalla data della sua stipula, ovvero dalla sua ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale unica proroga per eguale o inferiore arco temporale, preventivamente concordata tra le parti, entro 3 mesi dalla scadenza del contratto. Il rinnovo del contratto è consentito mediante accordo scritto tra le Parti.

Le attività verranno eseguite presso.....

ART.5 – CORRISPETTIVO

Il COMMITTENTE si impegna a corrispondere all'ENEA, fermo restando quanto previsto al successivo art. 11, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, l'importo di € (...../00), oltre l'IVA di legge.

ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONEⁱⁱⁱ

Il Committente verserà all'ENEA l'importo di cui al precedente art. 5 esclusivamente su presentazione di fatture regolarmente assoggettate ad IVA, da emettere come segue:

- 30% (.... per cento) dell'importo complessivo, a titolo di acconto, alla sottoscrizione del presente contratto;
- 60% (.... per cento) entro il...../al.....;
- 10% (.... per cento) entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione della relazione finale, quale saldo finale.

I versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, sul conto corrente presso BNL-Tesoreria Frascati, codice IBAN IT18R010053910000000218185, intestato a

“Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile” con sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.

L’ENEA si obbliga a rispettare la normativa della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.^{iv}

ART. 7 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E DEL CONTRATTO

L’ENEA designa il Dott. quale responsabile scientifico della esecuzione della ricerca e del contratto.

Il COMMITTENTE designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca e del contratto il Dott.

L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per iscritto all’altra Parte.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere e a far mantenere riservate, anche a quei dipendenti ai quali la conoscenza della informazione é necessaria per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Know-how nonché tutte le informazioni, non di dominio pubblico, scambiate in qualsiasi forma tra loro come “riservate” ovvero tutti i segreti anche commerciali, i documenti ed ogni altro dato e notizia ovvero invenzione, brevettabile e non brevettabile, per la quale si dovrebbe chiedere protezione brevettuale in attuazione del presente Contratto.

Pertanto, le suddette informazioni confidenziali e riservate non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né pubblicate e né utilizzate per qualsiasi altro scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Contratto, fatto salvo il formale benessere dell’altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle

informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

ART. 9 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Nel corso dello svolgimento delle attività, l'ENEA dovrà prontamente comunicare al COMMITTENTE i trovati suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.

Al fine dell'applicazione del successivo articolo 10 (*opzione 1*), nel caso in cui il Committente proceda al deposito di una o più domande di brevetto, sarà tenuto a comunicare immediatamente all'ENEA l'avvenuto deposito, con indicazione della data e del numero della stessa/delle stesse.

ART. 10 - RISULTATI DELLE ATTIVITA'

(OPZIONE 1 titolarità del Committente) I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle attività specificate nell'Articolo 2 e nell'*Allegato Tecnico* saranno di proprietà del COMMITTENTE, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi.

Sui risultati suscettibili di formare oggetto di privativa, il COMMITTENTE avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l'ENEA sarà tenuta esclusivamente nei confronti della Parte committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti.

Ai fini del presente punto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 e all'Allegato Tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

Oppure (OPZIONE 2 titolarità congiunta)

I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle attività specificate nell'art. 2 e nell'Allegato Tecnico saranno di proprietà in pari quota delle Parti, salvi restando i diritti morali spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

Ai fini del presente punto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 e all'Allegato Tecnico qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

Le Parti concorderanno in un documento a parte¹ (da eventualmente allegarsi), le modalità di brevettazione e di ripartizione degli oneri, nonché le clausole specifiche relative alla gestione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del brevetto/dei brevetti.

ART. 11 – CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(NEL CASO DI OPZIONE 1) Nel caso in cui l'attività oggetto del presente contratto portasse a risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa, il COMMITTENTE si impegna a corrispondere all'ENEA un contributo integrativo, secondo le seguenti modalità:

a) una somma di € (.....) + IVA, pari al% del corrispettivo indicato all'art. 5, all'atto di deposito della domanda di brevetto, e una somma di € + IVA, pari al% dello stesso corrispettivo, all'atto della concessione del brevetto.

¹ Da definire in collaborazione con UTT.

L'ENEA disporrà, sui brevetti di cui all'art. 10, di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile .

ART. 12 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

(NEL CASO DI OPZIONE 1) Il COMMITTENTE potrà liberamente pubblicare e/o rendere noti i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto facendo menzione dell'attività di ricerca svolta da ENEA e fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del logo dell'ENEA.

L'ENEA potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.

ENEA non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

(NEL CASO DI OPZIONE 2) Ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

Il COMMITTENTE esonera e manleva l'ENEA da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che verrà chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte.

ART. 15 – REGOLAMENTI DISCIPLINARI E DI SICUREZZA

Il personale che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte.

ART. 16 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

In caso di risoluzione, il COMMITTENTE corrisponderà all'ENEA l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione dello stesso e la quota di corrispettivo spettante ad ENEA per l'attività svolta fino alla data della risoluzione.

L'ENEA si impegna a fornire al COMMITTENTE i risultati e documenti, anche parziali, ottenuti sino alla data di risoluzione del contratto.

La risoluzione non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il contratto.

ART. 17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 18 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

L'ENEA si obbliga ad informare prontamente il COMMITTENTE dell'insorgenza di

circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione che non consentano il regolare adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno del COMMITTENTE. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 19 – FORO COMPETENTE^v

Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente contratto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 21 – ATTIVITA' NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente contratto è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO^{vi}

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.

ART. 23 -REGISTRAZIONE

Il presente Contratto redatto in doppio originale sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico del COMMITTENTE.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA,

Per il COMMITTENTE

Per l'ENEA

Note

ⁱ La stipulazione del presente Contratto richiede il preventivo atto autorizzativo. Si tratta di Contratto attivo non soggetto al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06). Nel caso in cui si tratti di contratto attivo soggetto, in tutto o in parte, alla disciplina del suindicato Codice, il format contrattuale viene proposto dal committente pertanto sarà nostro onere verificare che le singole clausole siano conformi alla normativa vigente (a tal fine si suggerisce, in via esemplificativa, il confronto del format proposto con quello dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture). Laddove invece trattasi di settore di servizi esclusi si applica l'art. 19 del D. Lgs. 163/06 e il format di contratto attivo proposto dal committente va valutato tenendo in considerazione il presente format.

ⁱⁱ Specificare bene la missione dell'Agenzia e l'interesse pubblico sotteso alla stipula del contratto di ricerca.

ⁱⁱⁱ La percentuale dei pagamenti può essere diversamente distribuita se richiesto e negoziato con l'altra parte che commissiona la prestazione.

^{iv} Nel caso il contratto di ricerca ricada nell'art. 19 del codice dei contratti pubblici, tra i settori esclusi, trattandosi di un servizio di ricerca, è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove il committente sia un soggetto pubblico, mentre non vi ricade se il committente sia un soggetto privato.

^v Laddove il Committente richieda un foro diverso l'ENEA potrà aderire alla richiesta.

^{vi} Se si volesse prevedere la possibilità di cessione la stessa deve essere concordata per iscritto tra le parti per motivate ragioni.